



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 25 Novembre 2022
Dipartimento della Funzione Pubblica

Laboratorio 2

Adempimenti previdenziali



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Formez**PA**

Estinzione del rapporto di lavoro

art. 2118 e 2119 Codice Civile

“ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità...”

- a) DECESSO
- b) DIMISSIONI
 - RAGGIUNGIMENTO PERIODO QUIESCENZA
- c) LICENZIAMENTO



D.P.R. 1032 DEL 1973

T.F.S

Trattamento di fine servizio

Assunti fino al 31/12/1999

D.P.C.M. 20.12.1999

T.F.R

trattamenti di fine rapporto

assunti da 01/01/2000

Il trattamento di fine rapporto è una indennità, che è corrisposta in favore del lavoratore dopo la cessazione dal servizio. La somma spetta a tutti i lavoratori subordinati per qualsiasi causa che abbia dato luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sono assoggettati alla disciplina del trattamento di fine rapporto i lavoratori del settore pubblico che sono stati assunti dopo la data del **31 dicembre 2000**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

Ritenuta L. 438/92

L'art. 3ter della Legge n. 438/92 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, **un'aliquota aggiuntiva dell' 1% a carico del dipendente**, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto tetto di rendimento pieno) che viene determinato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In cedolino la maggiorazione dell'1% si applica al raggiungimento del limite mensilizzato.

- Massimali 2022 mensile di 4.023,00 euro per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1%



Calcolo

L'importo si ottiene moltiplicando $1/12$ dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda - comprese le mensilità aggiuntive- percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la **soglia di 240.000 euro**

contribuzione

contributo stabilito nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell'80% e così ripartito: 7,1% a carico dell'ente e 2,5% a carico del dipendente

Le prestazioni sono **corrisposte d'ufficio**, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi

Anticipazione del Tfs e Tfr anche per i dipendenti della Regione Siciliana.
Dal 25 novembre 2021



Trattamento accessorio

Il **trattamento economico accessorio** nel pubblico impiego è formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza. Si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l'anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative;

Si compone delle seguenti voci:

- Performance individuale;
- Performance collettiva;
- Attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute;
- Lavoro straordinario o notturno;
- Altre indennità previste dai CCNL di riferimento



Casi di riduzione del trattamento economico accessorio

- LA MALATTIA (attenzione alla norma)

L'art 71 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 (convertito nella legge n. 133 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*"), e le successive circolari nr. 7 e nr. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica contengono una nuova disciplina in materia di assenza per malattia per i pubblici dipendenti

decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, prevista dall'articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetto né sull'importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

CASO: La Circolare n. 8/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19/07/2010 afferma che:

*"Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla **retribuzione di risultato dei dirigenti**, si precisa che la stessa **non è soggetta a decurtazione**. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione.*

Tale voce retributiva non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura."



La restituzione di somme indebitamente corrisposte al dipendente pubblico

la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del **diritto-dovere** di recuperare le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile Art. 2033. (**Indebito oggettivo**).

la questione:

- **La ripetizione deve avvenire al lordo o al netto delle ritenute?**

La restituzione dell'indebito avviata da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte "senza titolo" è atto dovuto, valido in termini generali.

In genere, infatti, la buona fede del percipiente non rileva, in quanto l'art. 2033 c.c., applicabile alla fattispecie, riguarda soltanto, sotto il profilo soggettivo, la restituzione dei frutti e degli interessi, mentre **l'interesse pubblico** è nella stessa natura della cosa e non richiede neppure specifica

motivazione (v. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8).



...“ai sensi dell'art. 2033 c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, per un verso, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l'omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ed in applicazione del principio dettato dall'art. 21-octies, legge 7 agosto 1990 n. 241” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III,28/11/ 2011, n. 6278; Sez. IV, 20/09/2012, n.5043).

DANNO ERARIALE

Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura **danno erariale**, con il solo temperamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria



Restituzione netta

Secondo la giurisprudenza maggioritaria nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate al dipendente è ammissibile, il diritto del datore di lavoro alla RESTITUZIONE di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (**SOMMA NETTA**) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore; diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente dovuto.

Somme indebite a causa illecita= Restituzione al lordo

Nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al **lordo** e non al netto delle trattenute IRPEF



Modalità di restituzione dell'importo

Nel caso di personale cessato, quindi, non essendo in servizio non è possibile trattenere l'importo calcolato, dallo stipendio corrente; è necessario che l'ente faccia formale richiesta al dipendente con la specifica del calcolo e della motivazione, indicando l'iban sul quale effettuare il bonifico di restituzione.

Al momento della restituzione, l'Istituto tesoriere dell'ente registra l'incasso e crea un sospeso, detto «provvisorio di entrata» che l'ente provvederà a «chiudere» emettendo un documento gestionale detto «ordinativo di incasso».

DMA2

Trattandosi di personale cessato, i valori negativi calcolati su aprile 2022 vengono raccolti in DMA2 ed inviati su causali specifiche nei record **V1**

CU 2023

Verrà compilato il punto 475 con importo = importo voce «arretrato netto da recuperare D.L. 34/20, art. 150» e non verranno restituiti errori legati all'imponibile negativo.



Pignoramento stipendio del dipendente: linee guida per il Datore di Lavoro

Il pignoramento consiste in un atto attraverso il quale si richiede, al fine di ottenere soddisfazione di un proprio credito, l'**espropriazione forzata** di beni del debitore che possono trovarsi nella **disponibilità di un terzo**. Tale soggetto terzo o "terzo pignorato" può identificarsi nel datore di lavoro che, pertanto, dal momento della notifica del pignoramento è tenuto al rispetto di precisi obblighi e adempimenti ([artt. 491](#) e [543](#) cod. proc. civ.).

La comunicazione è prevista ai sensi dall'art. 547 del Codice di Procedura Civile e nella stessa devono essere **indicate le somme di cui la ditta è debitrice** nei confronti del dipendente pignorato.

Il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione del giudice che stabilisce l'espropriazione forzata delle **somme dovute al lavoratore** a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento entro **precisi limiti economici** in relazione alla tipologia di crediti considerati.



Nello specifico, il pignoramento avviene:

- nel limite di **1/3** della retribuzione al netto delle ritenute in caso di **crediti alimentari**;
- nel limite di **1/5** della retribuzione al netto delle ritenute per tutti i **debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed aziende da cui il debitore dipende**;
- nel limite di **1/5** della retribuzione al netto delle ritenute per i **tributi** dovuti allo Stato, alle province e comuni ([art. 2, D.P.R. n. 180/1950](#); [art. 545 cod. proc. civ.](#))

L'Agente della Riscossione può agire in via stragiudiziale per la **riscossione del credito**:

- **fino a 2.550,00 Euro** = il pignoramento può avvenire nel limite di **1/10**;
- **da 2.550,01 a 5.000,00 Euro** = il pignoramento può avvenire nel limite di **1/7**;
- **oltre 5.000,00 Euro** = il pignoramento può avvenire nel limite di **1/5** ([artt. 72-bis e 72-ter, D.P.R. n. 602/1973](#)).

In caso di coesistenza di più pignoramenti bisogna far riferimento alla natura del debito oggetto di debito

il datore di lavoro può essere tenuto ad applicare e versare una ritenuta
di importo del 20% sulle somme pignorate e trattenute al debitore da

pignoramento in caso di rapporto cessato

Il regime di pignorabilità limitata dei crediti dei lavoratori dipendenti previsto dall'[art. 545](#) c.p.c., riguarda **tutte le somme comunque dovute in ragione del rapporto di lavoro, anche dopo la sua cessazione**, purché il titolo della pretesa sia ascrivibile alla prestazione lavorativa resa



ULTIMO MIGLIO

Nel processo di Predisposizione PA per la prestazione previdenziale si richiedono al Datore di lavoro i dati di “**ultimo miglio**”, inteso come l'insieme delle informazioni, aggiuntive rispetto a quelle presenti in Denuncia mensile, necessarie per l'erogazione delle prestazioni, ma non contenute nei dati comunicati dalla Denuncia

cosa inserire?

I dati economici da **inserire nell'Ultimo Miglio**, ai fini pensione, sono quelli previsti dalla **retribuzione contrattuale**, in godimento del dipendente, alla data di cessazione, intesa proprio come **ultimo giorno di servizio**

Quando inserire?

È necessario procedere all'assegnazione della posizione assicurativa con **la Richiesta Certificazione Ultimo Miglio TFR**. **Inserire** negli appositi campi le date di inizio e di fine del periodo di interesse ed eventuali note. La data di fine deve corrispondere alla data di cessazione



Prima di procedere alla comunicazione cessazione TfR occorre inserire i dati ultimo miglio .

- 1) Autoassegnarsi la pratica.
- 2) Inserire come motivo liquidazione tfR
- 3) In lista dati integrativi inserire dati TFR servizio e retribuzione.
- 4) Chiudere e passare al validatore.
- 5) Certificare i dati TfR e chiudere la pratica.

Solo a questo punto si possono inserire i dati cessazione TfR in quanto saranno riportati quelli già elaborati con ultimo miglio tfR.

L' Inserimento dell' "Ultimo miglio TFR", previsto esclusivamente per il regime "TFR" od "optante", deve essere effettuato solo successivamente all'alimentazione in Posizione Assicurativa della denuncia riferita al mese di cessazione.



E DOPO L'ULTIMO MIGLIO
VI PORTO ALL'ULTIMA SLIDE.....

Ringrazio tutti per l'attenzione e l'opportunità
concessa

CDL Giovanna Claudia Gambino

Pa 645



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA